



Prot. 19.51071

Roma, 18 MAR. 2013

**A tutti i Comuni del Lazio**

**Ai Municipi di Roma Capitale**

**Alle Organizzazioni di categoria del  
Settore Commercio**

**Oggetto: Semplificazione amministrativa – SCIA e autorizzazioni – settore commercio  
e pubblici esercizi - indicazioni operative.**

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, anche per le vie brevi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione delle modifiche normative intervenute, a livello nazionale e comunitario, in tema di semplificazione amministrativa.

In particolare, con l'art. 49, comma 4 bis del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 è stato modificato l'art. 19 della legge n. 241/1990, che nell'attuale versione al comma 1, testualmente prevede: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda **esclusivamente** dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o **specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi**, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.....(omissis)....".

Per le attività sottoelencate è prevista l'approvazione di specifici documenti di programmazione settoriale e, dunque, in base al principio generale sopra riportato ex art. 19 della L. 241/1990 e alle specifiche norme di riferimento, per l'avvio delle medesime attività è previsto il rilascio di apposita autorizzazione amministrativa, non essendo sufficiente il mero invio di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), la quale ha sostituito la DIA ai sensi dell'art. 49, comma 4ter del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Si riportano, quindi, di seguito le attività economiche per il cui avvio, allo stato delle norme, si è creata maggiore incertezza in relazione all'utilizzo della SCIA piuttosto che del provvedimento autorizzatorio, indicando, per ciascuna, la normativa da applicare, al fine di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale per le diverse procedure amministrative, anche in armonia con quanto previsto dalla Circolare MISE n. 3637/C del 10.08.2010.

**A) Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

L'avvio e il trasferimento di tali attività, qualora rientranti tra quelle sottoposte a programmazione, sono soggetti al rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio, così come previsto dall'art. 11 della l.r. 21/2006, e confermato dall'art. 64, comma 1 del d. lgs. 59/2010, modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 147/2012.

L'avvio e il trasferimento delle attività di somministrazione sono invece soggetti a SCIA esclusivamente nei casi di cui all'art. 6 della l.r. 21/2006 (attività escluse dai criteri di programmazione dei comuni).

**B) Commercio su aree pubbliche con posteggio**

L'avvio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione/concessione, rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo (art. 39 della l.r. 33/1999 e art. 28 del d.lgs. 114/1998, come modificato dall'art. 70 del d. lgs. 59/2010).


**C) Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

L'avvio delle attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione, rilasciata dal comune ove il richiedente intende avviare l'attività medesima (art. 28 del d.lgs. 114/1998, come modificato dall'art. 70 del d. lgs. 59/2010 e art. 43 della l.r. 33/1999, in cui il requisito della residenza – che è un requisito vietato dalla direttiva Bolkestein – si intende automaticamente sostituito nei termini previsti dal citato art. 70).

**D) Grandi e medie strutture di vendita**

L'avvio, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio (artt. 27 e 28 della l.r. 33/99 – artt. 8 e 9 del d. lgs. 114/98).

IL DIRETTORE REGIONALE

  
(Dott.ssa Maria Grazia Pompa)

L'ESTENSORE  
(Dott. Alessandro Lippi)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Maria Donata Di Piero)

